



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
FERRARA - FORLÌ - RAVENNA
Azienda di Servizi Sanitari Locali di Ferrara

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
UOC Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro - FERRARA

Università degli Studi di Ferrara

SEMINARIO FORMATIVO
Martedì 16 aprile 2024 |

CONTRATTI DI LAVORO E GESTIONE DEGLI APPALTI IN EDILIZIA

La gestione della sicurezza nei cantieri edili in presenza di appalti, subappalti e prestazioni d'opera: alcune indicazioni operative

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

1



Introduzione

Nell'ambito della gestione della sicurezza nei cantieri edili in presenza di appalti, subappalti e altre forme e tipologie di prestazioni d'opera, diverse (o almeno alcune) sono le questioni che si possono affrontare:

1) Le buone pratiche del PP7-Edilizia e le liste di autovalutazione

Innanzitutto si può partire dal grosso lavoro che è stato fatto con la preparazione delle buone pratiche del Piano mirato della Prevenzione PP7-Edilizia, che costituiscono un esercizio pratico di verifica della sicurezza in cantiere nel momento di predisposizione e controllo di tutta la documentazione necessaria, nonché in ogni momento di esecuzione dei lavori da parte di ogni singola impresa e/o lavoratore autonomo.

Si affronta l'organigramma della sicurezza, per poi proseguire con l'analisi della documentazione di ogni singola impresa, affidataria, esecutrice, lavoratore autonomo, allo scopo di tenere sempre presente sin dall'inizio e in ogni momento di attività del cantiere, chi sono i soggetti con determinate posizioni di garanzia per ciascun lavoratore coinvolto.

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

2

Introduzione

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Un ulteriore elemento da considerare per il potenziale "condizionamento" della garanzia di sicurezza in cantiere riguarda gli adempimenti a carico del Committente o del Responsabile dei lavori se nominato e quelli a carico dell'impresa affidataria, per assicurare la presenza in cantiere di personale in possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnico-professionale oltre che di regolarità del lavoro.

3) I soggetti destinatari di particolari obblighi e l'attuazione degli adempimenti relativi ai costi per la sicurezza.

Anche la necessità che i costi per la sicurezza previsti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento vengano trasferiti alle imprese e lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dei lavori, costituisce un elemento fondamentale di garanzia per un lavoro sicuro e non condizionato da altri elementi o pratiche legate alla "concorrenza fra imprese" o di "lavoro irregolare".

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

3

Introduzione

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura, ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Quali sono o quali possono diventare i soggetti con posizioni di garanzia nell'ambito di queste tipologie di rapporti di lavoro e quali sono gli aspetti documentali da redigere, da considerare come elementi fondamentali con rilevanza per la sicurezza in cantiere.

5) Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere

"Frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

Ferrara 16 aprile 2024


Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

4

1) Le buone pratiche del PP7-Edilizia

SCHEDA N. 02: ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA CANTIERE CON UNA SOLA IMPRESA AFFIDATARIA



Ferrara 16 aprile 2024


Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

5

1) Le buone pratiche del PP7-Edilizia

SCHEDA N. 02: ORGANIGRAMMI DELLA SICUREZZA

ORGANIGRAMMA SICUREZZA CANTIERE CON PIÙ IMPRESE AFFIDATARIE



Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

6

1) Le liste di autovalutazione nelle buone pratiche del PP7-Edilizia

**Lista A: da compilare se sei una Impresa con ruolo di affidataria /
affidataria esecutrice**

Lista B: da compilare se sei una Impresa con ruolo di esecutrice

Lista C: da compilare se sei Lavoratore autonomo

.....

SCHEDA 03: TIPOLOGIA DEL CANTIERE IN AUTOVALUTAZIONE

SCHEDA 04: RUOLI DELL'IMPRESA NEL CANTIERE (escluso il caso del Lav. Aut.)

SCHEDA 05: FORMAZIONE

SCHEDA 06: I PIANI DI SICUREZZA E IL COORDINAMENTO FRA GLI OPERATORI

SCHEDA 07: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

7

2) La verifica dell' idoneità tecnico-professionale.

D. Lgs. 81/08 - Articolo 89 - Definizioni

.....

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

8

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

.....
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale *delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi* in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**ALLEGATO XVII**.

*Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'**ALLEGATO XVII**;*

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

*Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'**ALLEGATO XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, , e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;*

2) La verifica dell' idoneità tecnico-professionale.

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, , e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

2) La verifica dell' idoneità tecnico-professionale.

ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto*
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)*
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al d.m. 24 ottobre 2007*
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo*

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al d.m. 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

2) La verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

....

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.

....

2) La verifica dell' idoneità tecnico-professionale.

INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.lgs. 81/2008

....
il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli *"attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo"*.

(è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011)

3) I soggetti destinatari di particolari obblighi e l'attuazione degli adempimenti relativi ai costi per la sicurezza.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria *verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle* disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell' idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all' *ALLEGATO XVII*.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela) e 96 (*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*);
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3) I soggetti destinatari di particolari obblighi e l'attuazione degli adempimenti relativi ai costi per la sicurezza.

*3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV (**Costi della sicurezza**) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

3) I soggetti destinatari di particolari obblighi e l'attuazione degli adempimenti relativi ai costi per la sicurezza.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

....

*6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis (**Costi della sicurezza**) e 3-ter (**Adeguata formazione Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Impresa Affidataria**).*

....

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Nolo delle attrezzature (Linee Guida INAIL)

Il quadro legislativo di riferimento

le leggi vigenti in materia antinfortunistica non dedicano molto spazio alla regolamentazione del nolo delle attrezzature di lavoro (per esempio, di un'autogrù, escavatori, gru a torre, PLE, ecc.).

Nel codice civile non esiste la figura del noleggio come contratto tipico...
La giurisprudenza preferisce riferirsi, riguardo al contratto di noleggio delle attrezzature di lavoro, alla tipologia di contratto di locazione, disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile :

"La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

21

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Concetto di "mera fornitura" di attrezzature

"mere forniture di materiali e attrezzature" in cantiere

circolare n. 4/2007 del *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*:
Vengono identificati i soggetti che effettuano mere forniture di materiali e attrezzature nei cantieri con le imprese che *non partecipano in maniera diretta all'esecuzione dei lavori*.

Tipica attività di mera fornitura di attrezzature è la messa a disposizione dell'utilizzatore di una betoniera o di un escavatore senza operatore.

Tipica attività non catalogabile nella mera fornitura di attrezzature è, invece, quella della messa a disposizione di autogrù con operatore per la posa in opera di manufatti in c.a.p. nella costruzione di un capannone industriale.

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

22

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Concetto di "nolo a freddo" e "nolo a caldo"

Nel gergo comune sono più utilizzati, riferendosi ai cantieri, i termini di "nolo a caldo" e "nolo a freddo" di attrezzature di lavoro. Specificatamente, si ha:

- *nolo a freddo*, quando il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro;

- *nolo a caldo*, quando il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.

Il nolo a freddo, quando non prevede l'installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un'attrezzatura.

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Distinzione tra contratto d'appalto, subappalto e di nolo

L'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un'opera o di un servizio su affidamento da parte di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.).

Per il subappalto, il codice civile non riporta una specifica definizione l'art. 1656 del c.c. si limita a disporre il divieto di subappalto in mancanza dell'autorizzazione del committente.

Nel nolo, il noleggiante in genere mette a disposizione la sola attrezzatura di lavoro ed, eventualmente, nel nolo a caldo, l'addetto al suo utilizzo.

Nella mera fornitura di attrezzature (per esempio, di una piattaforma di lavoro elevabile), il noleggiante non partecipa in maniera diretta all'esecuzione dei lavori.

Pertanto il contratto di nolo a freddo non potrà mai identificarsi con quello di subappalto.

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Nel caso di nolo a caldo, invece, è necessario analizzare più approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell'utilizzo dell'attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo ovvero è da considerarsi di subappalto.

Se la prestazione lavorativa è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell'attrezzatura, nel senso che l'operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell'impresa noleggiatrice, il contratto di noleggio non può essere assimilato al contratto di subappalto.

Viceversa, se l'operatore dell'attrezzatura non entra a far parte dell'organizzazione dell'impresa esecutrice e non agisce in posizione subordinata, ma è libero di eseguire la lavorazione di fatto a lui affidata, il contratto di nolo a caldo è da considerarsi un vero e proprio contratto di subappalto.

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Tutela dell'operatore addetto all'uso di un'attrezzatura nel nolo a caldo

Per stabilire chi è titolare delle posizioni di garanzia nei confronti dell'operatore impiegato nel nolo a caldo, è necessario inquadrare nel corretto modo il **contratto** che intercorre tra il noleggiante e il noleggiatore.

Occorre verificare non tanto l'oggetto formale del contratto che rileva, ma l'effettiva prestazione concordata tra le parti.

Nel caso in cui con un (pseudo) contratto di nolo a caldo s'intenda far eseguire ad altra ditta lavorazioni specialistiche (come nello scavo di sbancamento di un'area per la costruzione di un fabbricato eseguito in tutta autonomia dall'operatore del mezzo noleggiato) e non ci si limita al solo funzionamento di attrezzature particolari (come nel caso del funzionamento di una centrale di betonaggio in cantiere noleggiata a caldo), l'oggetto del contratto non è più da ascrivere al semplice nolo a caldo ma ad un vero e proprio subcontratto.

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

Tutela dell'operatore in caso di distacco

D. Lgs. 81/08 - Articolo 3 - Campo di applicazione

.....

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

.....

4) Distinzione tra contratto d'appalto, di subappalto, di nolo o di mera fornitura ed anche il distacco di lavoratori da una impresa all'altra.

**INTERPELLO N. 8/2016 del 12/05/2016 –
Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore**

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l'obbligo di *"informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*.

Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

5) Lavoratori autonomi - attività in cantiere....

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

L'art. 89, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 81/2008, per lavoratore autonomo si intende la *“persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”*.

Va sgombrato il campo che non è inconciliabile, in capo allo stesso soggetto, lo “status” di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l’eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imprenditore *“tout court” ovvero l’imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).*

5) Lavoratori autonomi - attività in cantiere....

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso si può verificare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, o il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori: ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento;

Al contrario la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) risulta inadatta a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale; così come la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall’impresa esecutrice o addirittura dal committente, difficilmente risulta conciliabile con una prestazione di carattere autonomo.

5) Lavoratori autonomi - attività in cantiere....

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Quanto sopra risulta anche in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. allegato 17, D.lgs. cit.).

L'esperienza in sede di vigilanza, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

5) Lavoratori autonomi - attività in cantiere....

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Più improbabile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraio (cfr. CCNL edilizia).

Per lo svolgimento di tali attività /mansioni è richiesto quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

5) Lavoratori autonomi - attività in cantiere....

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Per cui nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod.civ..

La suddetta ricostruzione può essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi.

Pertanto a seguito di tali considerazioni occorre precisare che sui soggetti utilizzatori di tali prestatori d'opera, ricadono gli obblighi di garanzia delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in materia di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria.

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

33

Grazie!

Ferrara 16 aprile 2024

Amelio Faccini
UOC PSAL Azienda USL Ferrara

34